



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 111 del 19/08/2014

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2014, n. 1409

Cont. 503/14/FR - TAR Puglia Bari - B.I. S.r.l. c / Regione Puglia - Non costituzione in giudizio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal legale interno Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

La B.I. S.r.l., con ricorso innanzi al TAR Puglia Bari, ha chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del decreto del Ministero dello Sviluppo economico, Dipartimento per lo Sviluppo e la coesione economica, n. 72 del 15.01.2014 recante "provvedimento di rettifica del decreto n. 2569 del 10.10.2013 di revoca totale delle agevolazioni con restituzione" concesse alla B.I. S.r.l. trasmesso con comunicazione prot. n. 0004751 del 12.02.2014 e ricevuto in data 7.03.2014 con il quale è stato rettificato il decreto di revoca del contributo in conto impianti concesso alla B. I. S.r.l. nell'ambito del Contratto d'Area di Manfredonia in relazione al 3° protocollo aggiuntivo, Il modulo, con rettifica della quota di cui si chiede la restituzione (all. 1); della comunicazione prot. n. 004751 del 12.02.2014 del Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per lo Sviluppo e la coesione economica, avente ad oggetto "Contratto d'area di Manfredonia - 3° protocollo aggiuntivo B.I. S.r.l.. Trasmissione provvedimento di rettifica di revoca totale delle agevolazioni" ricevuta in data 7.03.2014 con la quale si è disposto il recupero ovvero la restituzione entro 60 giorni dalla data di ricezione dello stesso provvedimento, della somma di Euro 1.464.633,95 (all. 2).

Il Servizio Demanio e Patrimonio con nota prot. n. A00_108-0007537 del 13.05.2014 ha evidenziato la non sussistenza di interesse alla costituzione in giudizio della Regione Puglia trattandosi di questione non rientrante nella competenza regionale.

Il Presidente, condividendo detto orientamento espresso dal Servizio Demanio e Patrimonio, propone che la Regione non si costituisca nel giudizio di che trattasi.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art.4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;

Di non costituirsi nel giudizio proposto dalla B.I. S.r.l. dinnanzi al TAR Puglia Bari per le motivazioni contenute in narrativa.

Di pubblicare il seguente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola
